



Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa
Associazione Provinciale di
Treviso

20/12/2012

Alla c.a. Titolare / Direttore generale, Responsabile Risorse Umane

Oggetto

Collaborazione coordinata continuativa a progetto – i chiarimenti del Ministero del Lavoro dopo la Riforma Fornero

Cna Provinciale Treviso

Viale della Repubblica 154

31100 Treviso

Tel. 0422/3155 - Fax

0422/315666

<http://www.cnatreviso.it/>

Il Ministero del Lavoro ha fornito la propria interpretazione in merito alle novità introdotte dalla Riforma del mercato del Lavoro con riferimento ai contratti di collaborazione coordinata continuativa a progetto.

Tra le novità, che si applicano ai soli contratti stipulati dal 18 luglio 2012, si segnalano in particolare le seguenti:

- il progetto deve essere collegato ad un risultato finale: nel contratto individuale occorre inserire la descrizione puntuale delle attività che svolgerà il collaboratore e che saranno collegate ad un obiettivo verificabile;
- il progetto non deve coincidere con l'oggetto sociale del committente: occorre individuare specifici contenuti e specifici obiettivi, seppure nell'ambito delle attività che rientrano nell'oggetto sociale;
- le attività da svolgere non devono essere elementari e ripetitive: non è genuino il rapporto di collaborazione che non lascia al collaboratore alcuna possibilità di autodeterminazione nelle modalità esecutive, né quello che richiede lo svolgimento di attività tali da non richiedere specifiche indicazioni operative;
- la mancanza del progetto determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Il Ministero individua alcune attività che difficilmente possono essere inquadrate nell'ambito dei rapporti di collaborazione coordinata continuativa a progetto genuini: addetti alle pulizie; autisti e autotrasportatori; baristi e camerieri; commessi; estetiste e parrucchieri; magazzinieri; muratori e qualifiche operaie dell'edilizia; addetti alla segreteria e terminalisti; etc. Per le attività elencate gli ispettori trasformeranno i rapporti in essere in contratti di lavoro subordinato, con tutte le conseguenze di natura lavoristica e contributiva. Inoltre, la trasformazione opera se il collaboratore esegue attività diverse da quelle svolte dagli altri lavoratori dipendenti ma con le stesse modalità di questi ultimi (orario di lavoro, assoggettamento al potere direttivo, etc).

Riferimento: Ministero del Lavoro, circolare 11/12/2012, n. 29